


COPIA



PROVINCIA DI PAVIA
Codice Fiscale - 80000030181
Settore Territorio

P.G. 8970 del 10/02/2010
Class/Fasc: 2010.007.004.1

Pavia, 10/02/2010



Al Comune di Trivulzio

All'Autorità Procedente della VAS
All'Autorità Competente della VAS

Sua Sede

FAX N. 0382/930485

OGGETTO: 1ª Conferenza di valutazione della VAS del PGT.

In merito alla vostra nota n. 320 del 30.01.2010, relativa alla prima conferenza di valutazione della VAS del PGT, nel rappresentarvi l'impossibilità dello scrivente settore a partecipare all'incontro del 11.02.2010, si rileva quanto segue:

la normativa e le disposizioni di riferimento per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono le seguenti:

- l.r.12/2005 (art.4);
- DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal D.lgs. 4/08;
- Direttiva 2001/42/CE;
- Modalità per la pianificazione comunale, DGR 29 dicembre 2005, n. VIII/168;
- DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;

Si ricorda tra l'altro che la VAS è una procedura parallela ma distinta dal percorso di adozione del PGT. La normativa sopra citata prevede obbligatoriamente lo svolgimento di alcune fasi, che si riassumono sinteticamente:

- avvio del procedimento di VAS e pubblicazione all'albo pretorio e su WEB;
- nomina dell'autorità proponente e nomina dell'autorità competente per la valutazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;

- individuazione delle autorità con competenze ambientali, degli Enti territoriali, del pubblico e dei soggetti interessati coinvolti nel processo;
- individuazione delle modalità di pubblicizzazione del rapporto ambientale.

Si ricorda inoltre che la Provincia con la deliberazione n. 507 del 04.10.2007, ha definito un documento "*Contenuti orientativi per la redazione del Piano di Governo del territorio nelle more di adeguamento del PTCP*", che dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione dei rispettivi PGT, in quanto rappresentano i contenuti minimi dei PGT medesimi.

In relazione ai contenuti obbligatori del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica si rimanda a quanto stabilito nella normativa, con particolare riferimento all'Al. 1 della Direttiva 2001/42/CE.

Si rileva tra l'altro che dovranno essere previste diverse conferenze di valutazione (almeno 2).

In particolare nella prima seduta così come espressamente stabilito dalla DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, dovrà essere presentato il cosiddetto scoping che dovrà definire il percorso metodologico procedurale del documento di piano (DdP) e della relativa VAS. Su tale documento di scoping, potranno essere presentate osservazioni/contributi dagli enti, dalle autorità e dai soggetti interessati.

Si ricorda inoltre che prima della conferenza di valutazione definitiva dovrà essere depositato il documento di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente (art.8, art.10-bis l.r.12/2005), (per almeno 30 giorni, cosicché nei successivi 15 giorni tutti i soggetti interessati potranno esprimere le proprie valutazioni).

La **procedura della VAS** dovrà concludersi con un parere motivato dell'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente che dovranno valutare tutte le osservazioni e i contributi pervenuti.

E' opportuno inoltre ricordare l'obbligatorietà della redazione della Dichiarazione di sintesi e della sintesi non tecnica.

Si ribadisce che essendo la VAS anche una procedura partecipativa, tutta la documentazione, il percorso procedurale, le osservazioni/contributi dovranno essere pubblicati sul sito web del Comune.

Si rappresenta che a dicembre 2005 e marzo 2006, la Giunta Regionale ha deliberato l'approvazione dei criteri attuativi previsti dalla legge regionale 12/2005. Questi documenti forniscono agli Enti Locali le linee guida e gli indirizzi per l'applicazione della legge nei suoi diversi aspetti. Le tematiche affrontate riguardano:

1. **Modalità per la pianificazione comunale (D.G.R. N. 8/1681 - 29/12/2005):** il documento fornisce, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, indicazioni generali, valide per tutti i Comuni della Lombardia.
2. **Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT) (D.G.R. N. 8/1562 - 22/12/2005):** concerne lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato previsto dall'art. 3 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12. Stabilisce le modalità organizzative e gli standard di riferimento da utilizzare per la raccolta e la condivisione, in formato digitale, di tutte le informazioni territoriali utilizzate dagli enti che partecipano al governo del territorio.
3. **Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (D.G.R. N. 8/1566 - 22/12/2005):** il documento fornisce le linee guida per la prevenzione

- del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala comunale, in raccordo con le disposizioni dell'art. 57 della l.r. 12/2005.
4. **Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) (D.G.R. N. 8/1563 - 22/12/2005):** Il documento costituisce la proposta della Giunta Regionale per la completa attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione (Valutazione Ambientale Strategica), in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 12/2005 per il Governo del Territorio. Tale documento è stato inoltre prima approvato dal Consiglio regionale della Lombardia (DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007), e successivamente è stato aggiornato con la DGR del 27 dicembre 2007.
 5. **Tutela dei beni paesaggistici (D.G.R. N. 8/2121 - 15/03/2006):** Il documento è relativo ai criteri ed alle procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione degli articoli 80-81-84-85-86 del Titolo V della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "legge per il governo del territorio". Questo documento costituisce la nuova norma di riferimento: gli Enti locali dovranno attenersi nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici; indica un percorso metodologico finalizzato al miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi sul territorio lombardo, affrontando il tema del paesaggio a partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14) e dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Si ricorda che alcuni aspetti (specificatamente quelli paesaggistici), del Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato dalla Giunta Regionale, sono già cogenti:

la Regione, infatti, nel processo di formazione del nuovo PTR ha provveduto ad **integrare ed aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001.**

L'opportunità di aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, correlata alla redazione del PTR ha offerto oggi la possibilità di proseguire più incisivamente nell'**integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e pianificazione del paesaggio**, ma anche di trovare maggiore **correlazione con le altre pianificazioni del territorio**, e in particolare quelle di difesa del suolo e ambientali. Si conferma e specifica così ulteriormente il sistema di pianificazione paesaggistica, in un'ottica di sussidiarietà e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio, e si rafforza il ruolo del Piano paesaggistico regionale quale riferimento e disciplina del governo del territorio della Regione Lombardia. Le nuove misure di indirizzo e di prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità e gli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, con specifica attenzione ai temi della riqualificazione paesaggistica e del contenimento dei fenomeni di degrado.

La Giunta regionale, con la d.g.r. 6447 del 16 gennaio 2008, ha già proceduto all'aggiornamento del piano territoriale paesistico su due livelli e in due tempi:

- ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di tutela del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento dello stesso di competenza della giunta stessa. Queste integrazioni sono immediatamente operanti
- ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico quale sezione specifica del PTR che comprende, oltre agli aggiornamenti di cui al punto precedente, la revisione della disciplina paesaggistica regionale e correlati documenti e cartografie

Si evidenzia inoltre che per eventuali trasformazioni e/o adeguamenti di carattere commerciale la sostenibilità delle scelte dovrà essere verificata oltre che con le disposizioni dettate dalla Regione Lombardia con la D.C.R. n. 352 del 13 marzo 2007, "Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale", dalla d.g.r. 5054 del 4 luglio 2007, e dal vigente Programma Triennale del Commercio, 2006-2008 approvato con d.c.r. n. VIII/352 del 13 marzo 2007 ai sensi dell'art.3 della l.r.14/99. In assenza dell'adeguamento del PGT alla disciplina commerciale potranno essere assentiti esclusivamente esercizi di vicinato.

All'interno dei criteri sopra richiamati, vengono espressamente specificati i contenuti che la VAS deve sviluppare per gli aspetti commerciali.

Ulteriori indicazioni in materia commerciale la Regione li ha prodotti con Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2008 n.15387, pubblicato sul BURL S.O. n.3 del 19 gennaio 2009.

Si ricorda tra l'altro che la Regione con la DGR n.8059 del 19 settembre 2008, e pubblicati sul BURL Serie ordinaria n.40 del 29 settembre 2008, ha approvato i criteri per l'individuazione delle aree agricole di interesse strategico anche all'interno dei PGT, che sviluppano e integrano quanto contenuto al cap.5.2 della DGR n.8/1681 "Modalità per la pianificazione comunale".

E' del tutto evidente, che tutti i criteri sopra citati dovranno essere tenuti in debita considerazione per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio.

Per una corretta definizione dei corridoi ecologici, si rende noto che con Dgr n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta ha approvato il progetto Rete Ecologica Regionale come già previsto nelle precedenti deliberazioni n.6447/2008 (documento di piano del PTR contenente la tavola di Rete Ecologica) e n.6415/2007 (prima parte dei Criteri per l'interconnessione della Rete con gli strumenti di programmazione degli enti locali). La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo e attuativo per la pianificazione regionale e locale.

Con riferimento alla componente geologica dei Piani di Governo del Territorio, si evidenzia che il Documento di Piano del P.G.T. deve contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2005, lo studio geologico del territorio comunale; il Piano delle Regole deve contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b), come definito delle d.g.r. 8/1566/2005 e 8/7374/2008, le cartografie di sintesi, dei vincoli, della fattibilità geologica e del quadro del dissesto (se presente), nonché le relative prescrizioni.

Lo studio geologico deve essere completo di tutti gli elaborati richiesti dai criteri della d.g.r. 8/7374 (comprensivo di eventuali studi idraulici e di approfondimento sullo stato del dissesto P.A.I. nonché dell'allegato 15 della d.g.r. 8/1566/2005), e non può essere costituito dai soli aggiornamenti effettuati ai sensi della d.g.r. stessa, in quanto con l'approvazione definitiva del P.G.T., l'azione urbanistica pregressa dei Comuni (ivi compresa la coerenza degli studi geologici precedentemente approvati) risulta di fatto azzerata.

La Provincia effettuerà la verifica di compatibilità del P.G.T. con il proprio P.T.C.P., ai sensi dell'art. 13, comma 5, anche relativamente alla componente geologica, ricordando che non può esser dato corso all'approvazione del PGT in assenza dello studio geologico, in quanto il PGT medesimo non sarebbe conforme alla l.r.12/2005.

Si ricorda altresì che i comuni inseriti nell'elenco di cui alla tabella 1 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008, necessitano di un parere preventivo regionale sullo studio geologico; l'obbligo del parere regionale è previsto anche per i Comuni (compresi nel citato elenco) il cui studio geologico

comprenda la compilazione della dichiarazione di non necessità di redazione della carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.

Sono tenuti ad analogo parere preventivo gli studi geologici dei Comuni di cui alla tabella 2 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008, che modificano la carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I., precedentemente validata.

In relazione all'attività di scoping, si rappresenta che tale analisi preliminare, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori).

La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti della fase di scoping che dovranno essere oggetto di approfondimento:

- Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale;
- Definizione Autorità con competenze ambientali e pubblico coinvolti e modalità di consultazione;
- Analisi preliminare di contesto e primi indicatori;
- Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità;
- Presumibili impatti del Piano;
- Descrizione del metodo di valutazione

Si rappresenta infine che tutti gli elaborati testuali e cartografici, costituenti il Piano di Governo del Territorio, devono essere prodotti su supporto digitale in formato shape file. Le copie cartacee devono essere prodotte da questo. (D.G.R. 8/1562/2005, art.3 l.r.12/2005, come modificato dalla l.r.4/2008).

Si rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Territorio
(Arch. Vincenzo Fontana)

